COMUNE DI SEREGNO
0045503/17 21/09/2017
* 0 0 2 T 8 N Y 7 0 4 *
PARTENZA - 04 - 09

CONCESSIONE IN USO ESCLUSIVO TEMPORANEO DEI LOCALI POSTI AL PIANO PRIMO DELL'EDIFICIO DI VIA PORADA/ALESSANDRIA "CENTRO SERVIZI AMBIENTALI" ALL'ASSOCIAZIONE GUIDE E SCOUT CATTOLICI ITALIANI – GRUPPO SEREGNO 1.-

L'anno duemiladiciassette, addì ventuno del mese di settembre, in Seregno nella sede comunale di Piazza Martiri della Libertà n. 1

Tra

Il Comune di Seregno, nella persona di Franco Greco, nato a Olten (CH) il 27.06.1966, Dirigente dell'Area Lavori Pubblici, Patrimonio del Comune di Seregno (C.F. 00870790151/P.I. 00698490968) nominato con decreto sindacale del 16/03/2017 protocollo n. 12206, domiciliato per la funzione presso la sede comunale, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Comunale che rappresenta, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18.08. 2000;

e

Il rappresentante dell'Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani – Gruppo Seregno 1 (CF 91093260155) nella persona del signor Bruno Sforna nato a Seregno il 31/08/1984 nella sua qualità di rappresentante;

PREMESSO:

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 31 marzo 2016 sono state approvate le tariffe per l'applicazione del canone di concessione in uso di locali alle associazioni iscritte all'apposito albo comunale"

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 28 gennaio 2003 è stata approvata la disciplina per la gestione dei locali nella disponibilità del Comune per sedi di associazioni;

- che la Giunta Comunale con deliberazione n. 194 del 12/09/2017 ha dato indirizzo per individuazione dell'immobile "Centro Servizi Ambientali" di via Porada/Alessandria per assegnazione temporanea all' associazione sopracitata e di demandare al Dirigente dell'Area Lavori Pubblici e Patrimonio di definire tutti gli atti concessori consequenziali alla stessa;

- che con determinazione dirigenziale n.° 170 del 30/03/2016 è stato approvato lo schema della presente concessione;

PRESO ATTO che:

l'Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani – Gruppo Seregno 1 ha chiesto con e-mail del 04/07/2017 al Comune la disponibilità dell'utilizzo per un ulteriore periodo di anni uno dei locali di Via Bottego 11, per il mantenimento dello svolgimento dell'attività relative ai ragazzi, considerato che tali spazi sono stati ridefiniti con la deliberazione di G.C. n.° 194 del 12/09/2017 ed assegnati ad altra associazione, con nota del 10/08/2017 protocollo n. 39409 l'associazione comunicava l'accettazione al trasferimento nei nuovi locali siti in via Porada/Alessandria nello stabile del "Centro Servizi Ambientali";

Premesso quanto sopra si conviene quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA'

1.La presente ha per oggetto la concessione in uso esclusivo temporaneo dell'immobile denominato "Centro Servizi Ambientali" sito in via Porada/Alessandria, identificato al catasto fabbricati al foglio 13 mappale 332 sub. 4, piano primo e area terrazza esterna, spazi meglio identificati nell'allegata planimetria **(allegato che è parte integrante del presente atto)** per una superficie netta ragguagliata di m² 136,00.

2. I locali sono concessi per lo svolgimento di attività educative e ricreative a favore dei ragazzi.

3.E' espressamente vietata ogni forma di utilizzazione dei locali diversa da quella prevista nella presente concessione.

ART. 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà durata di **anni 1 (uno)** a partire dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei locali e fino alla sua naturale scadenza prevista il 31/12/2018, fatto salvo quanto previsto ai successivi artt. 6 e 7.

ART 3 – MODALITA' DI UTILIZZO DEI LOCALI –

Il Concessionario si impegna a rispettare le seguenti prescrizioni:

1- utilizzare i locali subordinatamente alla presenza di un responsabile maggiorenne

2- utilizzare i locali concessi in uso unicamente per le finalità che caratterizzano le attività dell'Associazione concessionaria compatibilmente con la destinazione d'uso e con le norme di sicurezza;

3- risarcire l'Amministrazione Comunale dei danni di qualsiasi natura, apportati nel corso dell'uso ai locali concessi e/o alle strutture annesse;

4- garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza;

5- collaborare con l'eventuale personale di custodia e con il personale dell' A.C. per il miglioramento della struttura;

6- i locali saranno consegnati nello stato di fatto manutentivo e conservativo alla data della consegna;

7- tutte le manutenzioni straordinarie saranno a carico dell'A.C.;

8- non potranno essere effettuate modifiche all'impianto idrico-sanitario ed elettrico;

9- non potranno essere messi in opera impianti di condizionamento;

10 - non potranno essere effettuate opere edilizie che necessitano del rilascio di un titolo abitativo;

11- le pulizie iniziale, periodica e finale saranno a carico dell'Associazione;

12- il Comune dovrà e potrà avere accesso al locale in qualsiasi momento senza necessità di preavviso;

13- a semplice richiesta del Comune i locali dovranno essere lasciati liberi;

E' fatto divieto di subconcedere l'uso del/dei locali.

Il Concessionario è inoltre responsabile sia civilmente che penalmente per fatti, episodi, danni verso persone o cose. E' ugualmente responsabile della presenza di estranei all'interno della struttura, ed in caso di inconvenienti che potrebbero verificarsi, ne risponde civilmente e penalmente, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità.

In particolare il Concessionario, nell'utilizzare i locali concessi dal Comune e di proprietà Comunale curerà di non recare molestia agli altri utilizzatori dell'intera struttura.

Si precisa inoltre che i locali sono consegnati privi di arredamento e attrezzature.

L'Associazione potrà dotare gli spazi di attrezzature, macchinari, mobili che la stessa riterrà opportuno. Le stesse rimarranno di proprietà dell'Associazione, senza che l'Amministrazione Comunale sia tenuta a rilevarle al termine della presente convenzione o alla sua eventuale risoluzione anticipata.

I locali dovranno essere riconsegnati al Comune privi di attrezzature, macchinari e arredi: lo sgombero e le relative spese saranno a carico dell'Associazione che dovrà provvedervi entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza della concessione, o in caso di risoluzione anticipata, entro 15 (quindici) dalla risoluzione stessa.

ART. 4 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO –

Per l'espletamento di cui all'art. 3 l'Associazione si avvarrà di persone il cui nominativo sarà comunicato all'Amministrazione Comunale entro 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione del presente atto.

In caso di mancata indicazione del nominativo della persona incaricata della sicurezza e/o dell'apertura, chiusura, custodia e pulizia dei locali il responsabile di quanto sopra indicato viene individuato direttamente nel firmatario del presente atto.

In ogni caso il concessionario solleva il concedente da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra il concessionario medesimo ed i propri collaboratori con specifica deroga a quanto previsto dall'art. 1676 del Codice Civile.

ART. 5 –ONEROSITA' DELLA CONCESSIONE –

1. Il canone da corrispondere *(€/mq.anno 14,46)* per l'uso dei locali è pari a €. 1.966,56, calcolato in base ai criteri della deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 31 marzo 2016 "Determinazione della tariffa per l'applicazione del canone di concessione in uso di locali alle associazioni iscritte all'apposito albo comunale", comprensivo delle spese relative alle utenze acqua, energia elettrica e riscaldamento.

2. Il pagamento del canone viene stabilito in due rate semestrali anticipate.

ART. 6 – SOSPENSIONE E RECESSO DEL CONCEDENTE.-

Il Concedente, nel caso constatasse l'inosservanza degli impegni e delle modalità di utilizzo dei locali e dopo infruttuoso richiamo scritto, potrà sospendere la concessione per un tempo limitato o revocare la stessa per fatti di particolare gravità.

Il Concedente con preavviso non inferiore a 10 gg. potrà recedere dalla concessione in qualsiasi momento, per esigenze pubbliche, che richiedano l'utilizzo dei locali dati in uso.

Tale recesso non darà diritto ad alcun risarcimento da parte del concessionario, né alcun rimborso sul canone annuo già pagato.

Resta comunque salva e in ogni momento applicabile la facoltà di recesso straordinaria eventualmente prevista nei regolamenti del Comune di Seregno.

ART. 7 – RECESSO DEL CONCESSIONARIO –

Il Concessionario potrà recedere dalla concessione prima della sua naturale scadenza inviando formale disdetta all'Amministrazione Comunale. Nessun ristoro patrimoniale sarà dovuto all'Associazione per gli interventi di adeguamento effettuati nei locali dati in uso, né alcun rimborso sul canone annuo già pagato.

ART. 8 – NORME FINALI –

La presente concessione sarà oggetto di modifica a seguito dell'adozione di ulteriori regolamenti e/o atti amministrativi in materia, ai fini di un automatico adeguamento alle norme negli stessi contenute.

Letto, confermato e sottoscritto.

Seregno, li 21/09/2017

CITTA' DI SEREGNO (MB)

p. L'ASSOCIAZIONE
Bruno Sforna

p. IL COMUNE DI SEREGNO
Ing. Franco Greco

Esente da bollo ai sensi del decreto Legislativo n. 460 del 04.12.1997 – Art. 10 e 17 –

Associazione
"Guide e Scouts Cattolici Italiani"
Gruppo Seregno 1

— Appartamento Centro servizi ambientale, in Via Alessandria —foglio 13 mappale 339 sub. 4

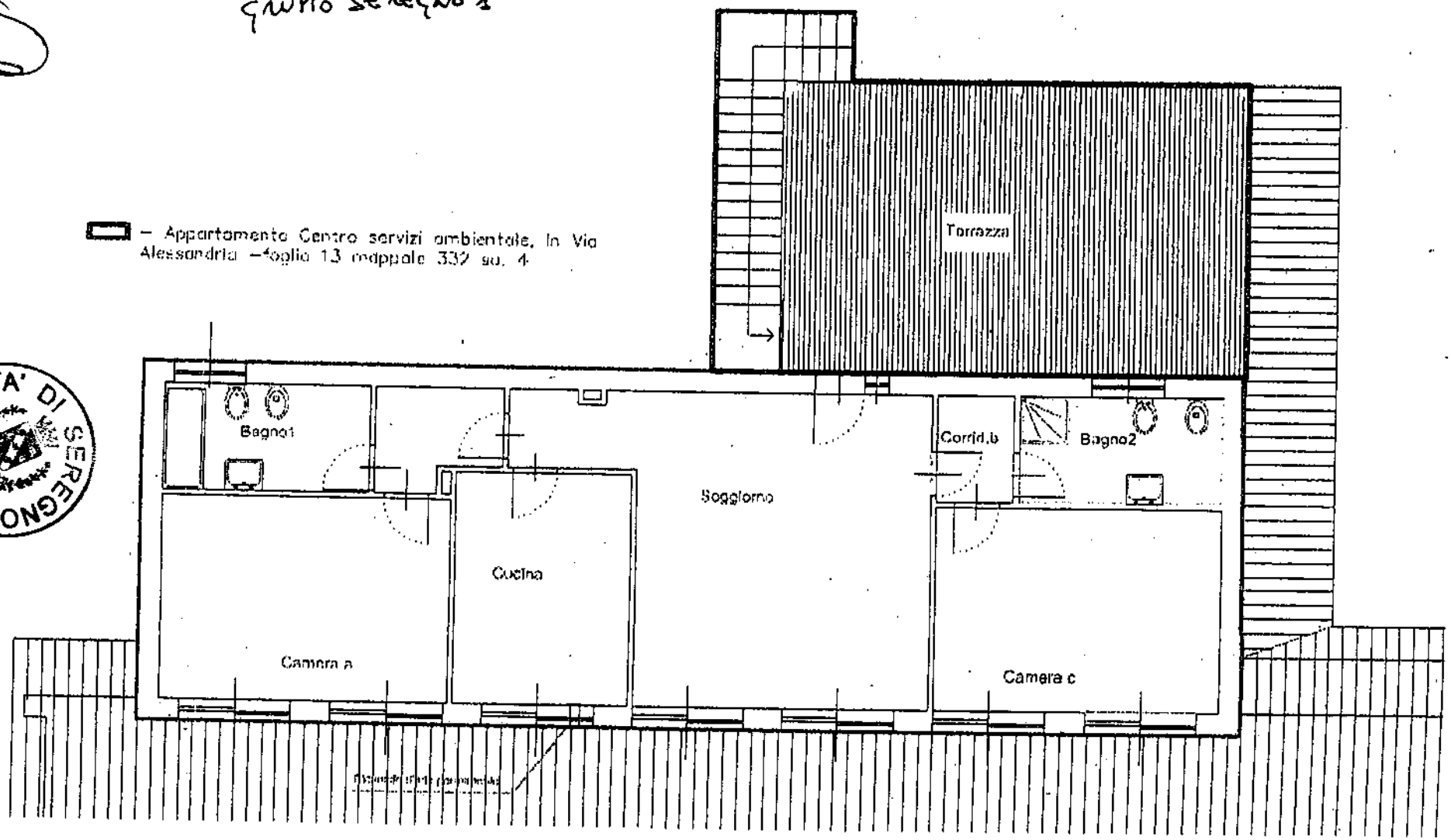

CITTA' DI SEREGNO (MB)